



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore SCALFAROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2024

Modifica all'articolo 27 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione alla produzione legislativa, per populismo penale e panpenalismo si intende l'adozione di provvedimenti con pene particolarmente severe, la cui *ratio* si rinviene nell'approvazione popolare promossa e diffusa dal clamore mediatico che circonda un determinato e specifico fenomeno delinquenziale, trattato dai mezzi di informazione come un problema allarmante per tutta la collettività: dai mezzi di informazione, di fatto, può dipendere l'immagine che la collettività ha della criminalità, onde quest'ultima, se oggetto di un'eccessiva e ingiustificata sovraesposizione mediatica, rischia di diffondere nella collettività un senso di panico e insicurezza, portando i cittadini a chiedere alla politica — e quindi al legislatore — pene più severe e repressive.

Un'eccessiva legiferazione penale, spinta da un sentimento collettivo e da presunte inderogabili esigenze di prevenzione generale, mette in serio pericolo diversi principi costituzionali, rischiando che tale prassi — ormai sdoganata e largamente abusata — porti a giungere a derive illiberali, con l'introduzione di nuovi reati e pene sempre più severe ed eccessive.

Nel nostro Paese si assiste infatti a un utilizzo della materia penale improntata alla repressione e criminalizzazione, caratterizzata da un'azione legislativa volta a un eccesso punitivo e in forte tensione e contrasto con i principi costituzionali: con ogni evidenza si può constatare come il diritto penale, negli ultimi anni, ha assunto sempre di più connotati volti alla difesa di beni giuridici al di fuori della sua natura legittimante, venendosi a creare una sorta di contrapposizione tra ciò che viene considerato e tutelato come

giusto e tra ciò che invece viene identificato come portatore di disvalore per lo Stato.

L'uso della materia penale come applicata negli ultimi anni, infatti, è del tutto incompatibile con i valori costituzionali della libertà personale *ex* articolo 13, in quando l'eccessivo uso del diritto penale rischia di ledere in maniera seria e profonda il principio di proporzionalità tra la gravità del fatto e la sanzione inflitta, portando a uno schiacciamento irrimediabile delle libertà personali dei singoli individui.

Oltre all'aspetto sostanziale, la deriva panpenalistica e populistica del diritto penale si rinviene con fragore anche negli aspetti procedurali, dove a causa di presunti sentimenti di pericolo sociale e di allarme, fagocitati all'estremo da un utilizzo repressivo della materia penale, la garanzia della presunzione di innocenza è fortemente debilitata, diffondendosi come effetto collaterale una « primitiva cultura del processo », nella quale l'indagato e l'imputato diventano agli occhi dell'opinione pubblica fin da subito colpevoli, in profondo contrasto con l'articolo 27, secondo comma, della Costituzione che stabilisce come l'imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Infine si deve prendere in considerazione altresì il rapporto del tutto confliggente tra il populismo penale e il principio costituzionale di rieducazione del reo: è doveroso considerare, a tal proposito, come il finalismo della pena trova spazio nella Costituzione nell'articolo 27, terzo comma, il quale sancisce il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità ed afferma il principio di finalità rieducativa. Pertanto, un utilizzo spropositato ed eccessivo delle pene collide

inevitabilmente con il principio di rieducazione secondo cui, come ha ricordato la Corte costituzionale con la storica sentenza n. 313 del 1990, « in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena » sottolineando come « la necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue ».

Il presente disegno di legge costituzionale si pone l’obiettivo di aumentare la maggioranza parlamentare necessaria all’approvazione di leggi che prevedono l’introduzione di nuovi reati: considerata la delicatezza delle materia penale, e l’abuso dell’utilizzo del diritto penale attualmente in atto, è di assoluta importanza proporre soluzioni che possano ampliare il consenso parlamentare al fine di produrre una maggior condivisione rispetto all’introduzione di nuovi reati, con l’obiettivo di porre una deterrenza alle

forme cosiddette di « tirannia della maggioranza », che in ambito penale possono sfociare in decisioni illiberali ed eccessiva restrizione delle libertà personali.

Inoltre, urge ricordare come la soluzione penale deve essere considerata, a causa della seria afflittività e gravità della pena, come la soluzione di rimedio estremo, la quale pertanto deve essere in tutti i modi soppesata e sottoposta a un vaglio di giudizio condiviso e trasversale: la richiesta di una maggioranza assoluta per l’introduzione di nuovi reati nell’ordinamento si pone altresì nell’ottica di richiedere una maggior dialogo tra le forze parlamentari e quindi un maggior equilibrio nella decisione finale, riportando l’uso del diritto penale come forma « residuale » e solo quando strettamente necessario.

L’articolo 1 del presente disegno di legge di revisione costituzionale introduce un nuovo comma all’articolo 27 della Costituzione il quale stabilisce che nessun reato può essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, escludendo il ricorso alle forme di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 27 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nessuna disposizione penale che introduca nuovi reati o limitazioni della libertà personale ovvero che aggravi le pene per reati già previsti dall'ordinamento o ne estenda l'ambito d'applicazione può essere adottata se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. La predetta legge non può essere approvata nelle forme di cui agli articoli 76 e 77 ».

Art. 2.

1. È fatta salva la disciplina dei reati vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.